

---

[Mostra rif. normativi](#)

**Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01467**

Atto n. 4-01467

Pubblicato il 9 gennaio 2014, nella seduta n. 163

**MANCONI** - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

ai sensi dell'art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, «Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate»;

sulla base di tale norma, l'amministrazione penitenziaria per più di 30 anni ha contrattualizzato centinaia di "esperti" in una condizione di lavoro sostanzialmente parasubordinata, anche affidando loro mansioni estranee alle attività di osservazione e trattamento;

gli esperti così contrattualizzati non sono mai stati retribuiti con "onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate", ma sulla base di un monte ore determinato dalla disponibilità dei fondi delle strutture penitenziarie competenti;

la certificazione delle loro prestazioni non è stata rilevata sugli esiti delle attività di osservazione e trattamento eseguite (relazioni su singoli casi e simili), bensì sulla base del numero di ore di presenza nei penitenziari di competenza;

in tal modo, l'amministrazione penitenziaria si è avvalsa illegittimamente di personale parasubordinato, da essa dipendente per un numero di ore determinato nei singoli contratti;

con circolare n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013, l'amministrazione penitenziaria ha dettato una nuova disciplina riguardante i contratti ex art. 80;

la circolare non modifica la certificazione oraria delle prestazioni dei singoli esperti, prevedendone anche la tracciabilità per mezzo di un cartellino segnatempo, e non prevede alcun riconoscimento delle singole prestazioni professionali prestate e del loro diverso valore tariffario;

perdura in tal modo la concezione delle attività ex art. 80 come lavoro parasubordinato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria;

d'altro canto, per evitare di incorrere in procedimenti giurisdizionali volti alla stabilizzazione di personale sostanzialmente parasubordinato, l'amministrazione penitenziaria determina in un massimo di 4 anni la possibilità di iscrizione agli elenchi, così di fatto rinunciando, allo scadere del termine, ad avvalersi di professionisti già riconosciuti, all'inizio del rapporto di lavoro, qualificati ed esperti e la cui collaborazione con l'amministrazione penitenziaria avrebbe dovuto rendere ancor più qualificati ed esperti;

nella nuova definizione degli elenchi, i professionisti in passato contrattualizzati non si vedono riconosciuto alcun titolo sulla base dell'esperienza pregressa e sono sottoposti all'ordinaria procedura di valutazione, per di più eseguita da commissioni interne all'amministrazione penitenziaria prive di competenze qualificate nelle discipline di riferimento dei professionisti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare per superare l'attuale incerta configurazione del contributo delle competenze psicologiche e criminalistiche alle attività di osservazione e trattamento in ambito penitenziario, optando per un vero riconoscimento degli esperti ex art. 80 dell'ordinamento penitenziario come liberi professionisti, così come attualmente prevede la legge, e dunque superando l'incarico orario a tariffa uniforme predeterminata, in favore di incarichi per casi seguiti a tariffe determinate sulla base della loro complessità, ovvero optando per l'inserimento nella pianta organica dell'amministrazione penitenziaria delle relative competenze, e dunque proponendo al Parlamento una riformulazione in tal senso dello stesso art. 80;

se, nelle more di tale decisione di indirizzo, non ritenga di dover chiedere all'amministrazione penitenziaria di superare l'irragionevole previsione di un'interruzione dei rapporti con professionisti di cui sia accertata la competenza e l'esperienza al termine dei 4 anni di iscrizione negli appositi elenchi e di considerare *ex officio* inseriti in tali elenchi professionisti già ritenuti idonei all'esercizio delle funzioni previste dall'art. 80 della legge n. 385 del 1975.